

STATUTO

**PINTUS DANIELE
COSTRUZIONI - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALASETTA CA VIA DEI GINEPRI
28

Numero REA: CA - 219729

Codice fiscale: 02724890922

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-02-2025 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato B) all'atto Raccolta n. 4434	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1	
	(Costituzione e denominazione)	
	E' costituita fra essi comparenti, ai sensi delle Leggi	
	381/1991 e 142/2001 , una società Cooperativa Sociale di tipo	
	"B" a mutualità prevalente denominata "PINTUS DANIELE	
	COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" .	
	La Società è disciplinata dalle norme contenute nel presente	
	Statuto, dalle norme contenute nel Titolo VI del Libro V del	
	Codice Civile, dalle norme che disciplinano le società a re-	
	sponsabilità limitata, per quanto compatibili, dalla Legge 8	
	novembre 1991 n. 381, dalla legge 3 aprile 2001 n. 142, dalle	
	norme sulle O.N.L.U.S. e dalle norme contenute nel decreto le-	
	gislativo 3 luglio 2017 n. 112 , in quanto compatibili e nel	
	rispetto della normativa specifica delle cooperative.	
	Essa potrà aderire ad una organizzazione sindacale di catego-	
	ria.	
	La sede della società è a Calasetta .	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Articolo 2	
	(Durata)	

	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 e	
	potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo	
	il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3	
	(Scopo mutualistico)	
	La Società cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo	
	della mutualità, senza finalità speculative, si propone di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo	
	svolgimento di attività volte all'inserimento lavorativo di	
	persone socialmente svantaggiate ai sensi della Legge 8 novem-	
	bre 1991 n. 381 ed eventuali successive modificazioni e inte-	
	grazioni, ottenendo così per i soci lavoratori, tramite la ge-	
	stione in forma associata e con la prestazione della loro at-	
	tività lavorativa, continuità di occupazione e migliori condi-	
	zioni economiche, sociali e professionali.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-	
	peratori.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipolo-	
	gie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma con-	

	senta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci, sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.	
	La tutela dei soci-lavoratori viene rappresentata dalla coope-	
	rativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito del-	
	le leggi in materia, dello statuto sociale e del regolamento	
	interno.	
	La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del Movimento Cooperativo italiano ed europeo.	
	Articolo 4	
	(Oggetto sociale)	
	La società Cooperativa, considerato lo scopo mutualistico, il	
	suo orientamento alla solidarietà sociale, nonché i requisiti	
	e gli interessi dei soci, ha come oggetto diretto e mediante	
	appalti e convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati	
	in genere, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381 ed	
	eventuali successive modificazioni e integrazioni, lo svolgi-	
	mento delle seguenti attività finalizzate all'inserimento la-	
	vorativo di persone svantaggiate di cui art. 4 della legge	
	n.381/91, e precisamente:	
	- l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, in proprio	
	e per conto terzi, sia privati che enti pubblici o pubbliche	
	amministrazioni; pertanto potrà costruire: edifici destinati	
	ad uso civile ed industriale, strade ed opere connesse; opere	

	marittime e portuali, gallerie, ferrovie, linee elettriche,	
	acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di di-	
	fesa e sistemazione idraulica, dighe, impianti di sollevamen-	
	to, di potabilizzazione e di depurazione delle acque, impianti	
	di trattamento dei rifiuti e potrà curare la manutenzione e la	
	gestione degli stessi impianti.	
	La società ha altresì per oggetto:	
	- l'esecuzione di lavori di scavo e movimento terra e la rea-	
	lizzazione delle opere murarie connesse;	
	- il recupero, il restauro e l'arredamento di edifici;	
	- le lavorazioni industriali nel settore chimico-metallurgico	
	del legno, della carpenteria metallica e della componentistica	
	di trasformazione dei pro- dotti agricoli;	
	- la costruzione, l'arredamento, l'acquisto, la vendita, la	
	locazione e la gestione di alberghi, ristoranti, bars, disco-	
	teche, locali ad uso turistico, residenziale e commerciale; -	
	l'acquisizione di terreni, di aree edificabili e di stabili da	
	demolire o da riadattare;	
	- lo studio e l'esecuzione di opere di assistenza tecnica nei	
	settori del risparmio energetico, del disinquinamento e del	
	recupero ambientale;	
	- la partecipazione ad appalti indetti da soggetti privati ov-	
	vero da enti pubblici e pubbliche amministrazioni;	
	- lo studio di tutte le opere comprese nell'oggetto sociale,	
	la predisposizione e la presentazione di tutte le pratiche am-	

	ministrative e di altro genere, finalizzate all'ottenimento di	
	finanziamenti e contributi.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa o affine agli scopi sopraelencati e potrà com-	
	piere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natu-	
	ra immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finan-	
	ziaria necessari od utili alla realizzazione degli scopi so-	
	ciali o comunque, sia direttamente che indirettamente, atti-	
	nenti ai medesimi, compresa la facoltà di concedere fideius-	
	sioni, avalli, garanzie reali e personali a favore di terzi,	
	società e/o enti, nonchè compresa la costituzione di fondi per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il po-	
	tenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programma-	
	zione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammoderna-	
	mento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59	
	ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inol-	
	tre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed	
	assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea dei soci.	

TITOLO III		
SOCI		
Articolo 5		
(Soci cooperatori)		
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al		
minimo stabilito dalla legge.		
I soci cooperatori:		
- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla for-		
mazione degli organi sociali e alla definizione della struttu-		
ra di direzione e conduzione dell'impresa;		
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo, alle		
decisioni concernenti le scelte strategiche, alla realizzazio-		
ne di processi produttivi e all'erogazione di servizi		
all'azienda;		
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e parte-		
cipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle		
decisioni sulla loro destinazione.		
Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenen-		
ti alle seguenti categorie:		
- soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavo-		
ro, attitudine e specializzazione possano partecipare diretta-		
mente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività		
lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che		
siano in possesso dei seguenti requisiti:		
- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza		

	professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprat-	
	tutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svan-	
	taggiati;	
	- soci svantaggiati cosi come definiti dalla legge 381/91;	
	- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-	
	fetti della legge 381/91.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del c.c., pos-	
	sono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o priva-	
	te nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano atti-	
	ività che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo,	
	si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-	
	zionamento della società.	
	Articolo 6	
	(Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se	
	trattasi di persona fisica:	

	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	per il socio prestatore:	
	d) i requisiti tecnico professionali posseduti, attuale condizione professionale e l'indicazione dell'attività che intende svolgere all'interno della cooperativa;	
	e) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7

(Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
- del capitale sottoscritto;

	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo am-	
	ministrativo;	
	- della quota amministrativa di sostegno alle spese di gestio-	
	ne della società, da erogarsi secondo le cadenze stabilite	
	dall'organo amministrativo.	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla coope-	
	rativa.	
	Articolo 8	
	(Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se	
	il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquida-	
	zione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Articolo 9	
	(Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	

cio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa;
- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che potrà avvalersi dei rimedi di legge in materia.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di

	accoglimento della domanda.	
	Articolo 10	
	(Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-	
	ni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-	
	coltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un ter-	
	mine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere com-	
	portamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti	
	tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per	
	motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato mo-	
	tivo;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrati-	
	vo, non adempia entro 15 (quindici) giorni, al versamento del-	
	le quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla So-	

	cietà a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Articolo 11	
	(Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Articolo 12	
	(Liquidazione delle quote)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, la cui liquidazione	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, di-	
	venta operativo e, comunque, in misura mai superiore all'im-	
	porto effettivamente versato.	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato. Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottan-	
	ta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Articolo 13	

15 di 42

	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b),	
	c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdo-	
	no il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come	
	sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivan-	
	te dal rimborso delle quote, o dal pagamento della prestazione	
	mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante	
	da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarci-	
	mento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori	
	dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio	
	che cessa di far parte della società risponde verso questa,	
	per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal	
	giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	

	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Articolo 15	
	(Soci Lavoratori)	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipolo-	
	gie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma con-	
	senta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai	
	sensi della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche.	
	Ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato si ap-	
	plica la legge 20 maggio 1970 n. 300, con esclusione dell'ar-	
	ticolo 18 ogni volta che venga a cessare, con il rapporto di	
	lavoro, anche quello associativo.	
	L'esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata leg-	
	ge n. 300 del 1970 trova applicazione compatibilmente con lo	
	stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da ac-	
	cordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento coo-	
	perativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparati-	
	vamente più rappresentative.	
	Si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia	
	di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori	
	si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge	
	n. 300/1970, nonché le disposizioni previste dal D. lgs.	

	81/2008 - Testo Unico Sicurezza Lavoro(T.U.S.L.), in quanto	
	compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. In	
	relazione alle peculiarità del sistema cooperativo, forme spe-	
	cifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere in-	
	dividuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni	
	nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sinda-	
	cali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.	
	Fermo restando quanto previsto dall'art. 36 della L. 20 maggio	
	1970 n. 300, la società è tenuta a corrispondere al socio la-	
	voratore un trattamento economico complessivo proporzionato	
	alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non in-	
	feriore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla con-	
	trattazione collettiva nazionale del settore o della categoria	
	affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello su-	
	bordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi speci-	
	fici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in	
	forma di lavoro autonomo.	
	I soci lavoratori hanno quindi diritto ad un trattamento eco-	
	nomico e normativo non inferiore a quello previsto dai con-	
	tratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legisla-	
	tivo 15 giugno 2015, n. 81.	
	In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipen-	
	denti dell'impresa sociale non può essere superiore al rappor-	
	to uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione	
	annua lorda. La società dà conto del rispetto di tale parame-	

	tro nel proprio bilancio sociale.	
	Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai	
	prestatori di lavoro, previsti dall'articolo 2751-bis, numero	
	1), del codice civile, si intende applicabile anche ai soci	
	lavoratori di cooperative di lavoro nei limiti del trattamento	
	economico di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a) della	
	legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La tutela dei soci-lavoratori viene rappresentata dalla coope-	
	rativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito del-	
	le leggi in materia, dello statuto sociale e del regolamento	
	interno.	
	La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del Movimento Cooperativo italiano ed europeo.	
	Per ciò stesso la cooperativa, su proposta dell'organo ammini-	
	strativo, potrà aderire ad una organizzazione sindacale di ca-	
	tegoria.	
	TITOLO IV	
	SOCI VOLONTARI	
	Articolo 16	
	(Requisiti)	
	Ai sensi dell'art. 2, l. n. 381/1991, possono essere ammessi	
	come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamen-	
	te la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero comples-	

	sivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le	
	norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo.	
	Con il socio volontario non si instaura alcuna forma di rap-	
	porto di lavoro retribuito o remunerato a fronte della presta-	
	zione resa alla cooperativa.	
	Ai soci volontari si applicano le norme in materia di assicu-	
	razione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-	
	sionali.	
	A favore dei soci volontari sarà stipulata, con costi a carico	
	della cooperativa, una polizza assicurativa per la copertura	
	dei rischi derivanti da infortuni connessi all'attività di vo-	
	lontariato prestata per la cooperativa.	
	Pertanto in caso di infortunio il socio dovrà comunicare tem-	
	pestivamente dell'accaduto al fine di avviare le pratiche ne-	
	cessaria ed inviare entro due giorni il certificato di infor-	
	tunio.	
	Ai fini del calcolo del premio assicurativo dovrà essere regi-	
	strata in appositi registri la presenza giornaliera dei soci	
	nelle attività della cooperativa.	
	Ai soci volontari spetta soltanto il rimborso delle spese ef-	
	fettivamente sostenute e documentate.	
	Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in	
	misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri	
	di impiego di operatori professionali previsti dalle disposi-	

	zioni vigenti.	
	Il socio volontario s'impegna a operare secondo i principi	
	ispiratori della cooperativa e a seguirne la metodologia in	
	atto e a fornire il proprio apporto al funzionamento del set-	
	tore in cui opera. L'impossibilità di tenere fede agli impegni	
	assunti, per impedimenti di qualsiasi tipo, deve essere comu-	
	nicata al responsabile del settore in tempo utile anche al fi-	
	ne di poter consentire l'opportuna organizzazione dell'attivi-	
	tà.	
	Le attività svolte dai soci sono individuate, decise e delibe-	
	rate dal consiglio di amministrazione in funzione alle neces-	
	sità della cooperativa e tenendo conto della disponibilità di	
	giorni e orari indicati dal socio volontario nella domanda di	
	ammissione.	
	Articolo 17	
	(Domanda di ammissione)	
	Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della	
	cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regola-	
	menti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura	
	comunque non inferiore a 25 (venticinque) euro né superiore al	

	limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a ti-	
	tolo gratuito, per la cooperativa.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il	
	consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione	
	nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coe-	
	rente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli in-	
	teressi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di	
	lavoro da questi prestata.	
	Articolo 18	
	(Obblighi)	
	Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art.	
	7. L'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà	
	commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli	
	impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal re-	
	golamento interno.	
	Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento,	
	dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata,	
	con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere	
	dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previ-	
	sti dal precedente art. 10, compatibilmente con la particolare	
	natura del suo rapporto sociale.	
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la	
	cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione	

	si verificano negli stessi termini previsti per i soci coope-	
	ratori.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 19	
	(Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati	
	da quote del valore nominale ciascuna non inferiore ne supe-	
	riore ai limiti fissati dalla legge.	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere	
	superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale, formata dalle somme corrispondenti	
	alle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci	
	e/o prevista per legge;	
	f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-	

	ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della Società.	
	Articolo 20	
	(Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute con effetto verso la società senza	
	l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquiren-	
	te, le indicazioni previste nel precedente art. 6, controfir-	
	mate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e	
	salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichia-	
	razioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato.	
	Articolo 21	
	(Bilancio di esercizio)	

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, **secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della società, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.**

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n.59,

nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La società, dopo la sua approvazione, deve depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Articolo 22

(Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso	
	secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 23	
	(Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio Sindacale e Organo di controllo, se nominato.	
	Articolo 24	
	(Assemblea dei soci)	
	Sono attribuite alla decisione dei soci:	
	- A) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-	
	li;	
	- B) la nomina del Consiglio di Amministrazione, la revoca de-	
	gli amministratori, il compenso loro spettante;	
	- C) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sin-	
	dacale o del revisore e il compenso loro spettante;	
	- D) le modificazioni dello statuto;	
	- E) il compimento di operazioni che comportano una sostanzia-	
	le modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifi-	
	cazione dei diritti dei soci;	

	- F) la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	- G) gli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale;	
	- H) ogni altra materia attribuita dalla legge alla competenza dei soci.	
	Le decisioni dei soci possono essere assunte:	
	-- mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto;	
	-- mediante deliberazione assembleare:	
	La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.	
	La deliberazione assembleare è comunque necessaria:	
	-- per le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	-- per la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	-- quando ne facciano richiesta uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo della totalità dei voti spettanti ai soci;	
	-- per deliberare lo scioglimento della società e l'assunzione di tutte le decisioni conseguenti e necessarie per regolare la fase di liquidazione;	
	-- per deliberare la trasformazione della società, la fusione e la scissione;	

	-- per deliberare in ordine all'approvazione della proposta di	
	concordato fallimentare o preventivo, nonchè la decisione sul-	
	la domanda di ammissione alla procedura di amministrazione	
	controllata.	
	ARTICOLO 25	
	(Diritto Di Voto)	
	Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da	
	almeno 90 (novanta) giorni.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	ARTICOLO 26	
	CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO	
	Quando le decisioni dei soci vengono assunte mediante consul-	
	tazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per	
	iscritto, dai documenti sottoscritti devono risultare con	
	chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso	
	alla stessa.	
	L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle deci-	
	sioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento	
	alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della	
	procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella	
	compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la deci-	
	sione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico	
	del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui	
	risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.	

	Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una	
	maggioranza che rappresenti almeno la metà della totalità dei	
	soci aventi diritto al voto.	
	Il procedimento deve concludersi nel termine indicato nel te-	
	sto della decisione.	
	Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione perve-	
	nuta nel termine prescelto.	
	Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo	
	devono essere trascritte senza indugio nel libro delle deci-	
	sioni dei soci.	
	ARTICOLO 27	
	(convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo	
	nella sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, con let-	
	tera raccomandata, affissione avviso in bacheca, posta elet-	
	tronica e ogni altro mezzo che sia atto ad informare i soci	
	della seduta con un preavviso di almeno otto giorni antece-	
	denti l'adunanza. Dovranno comunque essere indicati il giorno,	
	il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i so-	
	ci, e tutti gli Amministratori, il revisore o i sindaci, se	
	nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno	
	si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine	

	del giorno.	
	In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro	
	inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sin-	
	dacale, se nominato, o anche da un socio.	
	ARTICOLO 28	
	(Rappresentanza in assemblea)	
	I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea con i limiti	
	di legge e la delega deve essere conservata dalla società.	
	Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentan-	
	te.	
	ARTICOLO 29	
	(Presidenza)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione o dall'amministratore più anziano di età e, in	
	mancaanza, dalla persona designata dagli intervenuti.	
	Il Presidente è assistito da un Segretario anch'esso designato	
	dagli intervenuti.	
	L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il Verbale	
	dell'Assemblea è redatto da un Notaio.	
	Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione	
	dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea,	
	accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	ARTICOLO 30	
	(costituzione e quorum deliberativi)	

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta.

Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dell'atto costitutivo e il compimento delle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci è in ogni caso richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è sospeso si applica l'articolo 2368, comma terzo c.c.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

	Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della	
	Legge e dello Statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non	
	intervenuti o dissenzienti.	
	Articolo 31	
	(Amministrazione)	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5.	
	Gli amministratori possono essere anche soggetti non soci; in	
	ogni caso la maggioranza degli amministratori deve essere	
	scelta tra i soci cooperatori.	
	Agli amministratori si applica il divieto di concorrenza di	
	cui all'articolo 2390 c.c.	
	Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presi-	
	dente ed il vice presidente, salvo che gli stessi non siano	
	eletti direttamente dall'assemblea all'atto della nomina dei	
	consiglieri di amministrazione.	
	Non possono assumere la carica di Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione i rappresentanti degli enti di cui all'artico-	
	lo 4, comma 3 del d.lgs. 112/2017.	
	Articolo 32	
	(Compiti degli Amministratori)	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la	

34 di 42

	L'organo Amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381	
	del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, reces-	
	so ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei	
	suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 60 (sessanta) giorni gli organi delegati devono riferire	
	al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evo-	
	luzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termi-	
	ni di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Coopera-	
	tiva e dalle sue controllate.	
	Articolo 33	
	(Convocazioni e deliberazioni)	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e,	
	nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Ammini-	
	stratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	

	Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità, qualora il consiglio di amministrazione sia	
	composto da un numero pari di componenti, prevale il voto	
	espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	Articolo 34	
	(Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere all'Assemblea dei soci per la	
	sostituzione dei mancanti.	
	Articolo 35	
	(Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea dei soci determinare, nel rispetto delle	
	norme di legge vigenti, i compensi dovuti agli Amministratori	
	e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Articolo 36	
	(Rappresentanza)	
	La firma e la rappresentanza sociale, di fronte ai terzi ed in	
	giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione o al Vice Presidente o al Consigliere Delegato, se nomi-	
	nati.	

	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli at-	
	ti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Articolo 37	
	(Collegio sindacale e organo di controllo)	
	Ove si verificchino i presupposti di legge di cui all'articolo	
	2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla	
	nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effetti-	
	vi e due supplenti eletti dall'Assemblea.	
	L'Assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	Il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti	
	nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della leg-	
	ge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta am-	
	ministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	

	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori no-	
	tizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati	
	affari nei limiti e secondo i termini di legge.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed au-	
	siliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2399 del codice civile.	
	L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausilia-	
	ri e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riser-	
	vate.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai	
	sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione socia-	
	le per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussi-	
	stenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	TITOLO VI	
	LIMITI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO	
	Articolo 38	
	Le società costituite da un unico socio persona fisica, gli	
	enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui	
	all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo	

2001, n.165, e successive modificazioni, non possono esercita-	
re attività di direzione e coordinamento della società o dete-	
nere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiret-	
ta, il controllo della società ai sensi dell'articolo 2359 del	
codice civile.	
TITOLO VII	
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
Articolo 39	
(Scioglimento anticipato)	
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina-	
rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
Articolo 40	
(Devoluzione patrimonio finale)	
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
ordine:	
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
soci;	
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
TITOLO VIII	
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
Articolo 41	
(Regolamenti)	
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto	

	to per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci deter-	
	minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le mo-	
	difiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere	
	stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se	
	verranno costituiti.	
	Articolo 42	
	(Principi di mutualità,	
	indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particola-	
	re ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperati-	
	va:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	

41 di 42

Io sottoscritta Dottoressa Giuditta Grilletti, Notaio in Sant'Antioco, iscritta nel collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi del quinto comma dell'art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.